



**Dott. Enrico Spanu**

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## **OGGETTO: Il versamento delle imposte anno 2024 (redditi 2023)**

Il prossimo lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

**Per i “soggetti ISA” è però prevista una proroga al 31 luglio 2024.**

L'articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni “*in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*”, prevede infatti che per quest'anno, **per i soggetti (titolari di partita IVA) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a 5.164.569 euro**, le scadenze sopra indicate per la generalità dei contribuenti siano rinviate:

- al 31 luglio 2024;
- oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell'IRPEF.

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2024, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto

**Da un punto di vista soggettivo**, come già anticipato, la proroga della scadenza opera **per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).**

L'attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve **dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.**

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo "potenzialmente" (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfettari e in regime di vantaggio.

Rientrano quindi nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e quindi i soggetti che:

- applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti "forfettari" e "minimi");
- determinano il reddito con altri criteri forfettari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl "trasparenti"). Per i soci/amministratori di Srl "non trasparenti" (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall'Agenzia Entrate (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l'importo dovuto.

La possibilità di versare le imposte al 31 luglio è data in via eccezionale a seguito dell'introduzione del Concordato Preventivo Biennale e spetta a prescindere dall'accettazione o meno della proposta formulata dall'Agenzia Entrate.

**Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga** la scadenza originaria è rimasta fissa al 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2024.

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

- gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, **devono** essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolari di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
- gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA, **devono** essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- gli F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA, **devono** essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

**È possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs. n. 472 del 1997.**

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

#### AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".